



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Daniela Grossi ha pronunciato ex art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA NON DEFINITIVA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4/2016 promossa da:

[redacted], con il patrocinio dell'avv. [redacted]
elettivamente domiciliato in [redacted] presso il
difensore avv. [redacted]

[redacted], con il patrocinio dell'avv. [redacted]
elettivamente domiciliato in [redacted] presso il
difensore avv. [redacted]

ATTORI

contro

[redacted], con il
patrocinio dell'avv. F. [redacted] TO elettivamente domiciliato in VIA M.R.
[redacted] CCE presso il difensore avv. [redacted]

CONVENUTO

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

I signori F. [redacted] proponevano opposizione, con domanda riconvenzionale, all'esecuzione ex art. 615 co 1 c.p.c., promossa dalla B. [redacted] Società Cooperativa per azioni con l'atto di precetto notificato in data 26.02.2016 con cui veniva loro intimato di pagare la somma complessiva di € 159.976,33 dovuta in forza del titolo esecutivo stragiudiziale costituito da atto di accettazione della proposta contrattuale di mutuo e di costituzione di ipoteca, in data 30.12.2009 a ministero del Notaio [redacted] p. n.32397 e [redacted] n.12613.

Deducevano gli oppositori l'usurarietà degli interessi contrattuali convenuti e l'illegittimità del sistema di calcolo alla francese allegato al piano di ammortamento del predetto contratto.

Chiedevano, pertanto, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ed in via principale l'accertamento dell'usurarietà delle condizioni bancarie pattuite nonché l'illegittimità del piano di ammortamento alla francese con domanda riconvenzionale volta ad ottenere la restituzione di tutto quanto trattenuto a qualsiasi titolo in esecuzione delle sopra citate clausole nulle maggiorato di interessi dalla data dell'indebitato a tutt'oggi anche a mezzo di compensazione tra i crediti reciprocamente vantati



dalla banca convenuta e da parte attrice con conseguente azione di risarcimento dei danni subiti in conseguenza della condotta illecita della convenuta nonché per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.

La banca opposta costituitasi in giudizio, contestava gli assunti di parte attrice chiedendo il rigetto dell'opposizione.

Negata la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, la causa giungeva all'odierna udienza e veniva decisa ex art. 281 sexies c.p.c.

Con il primo motivo di opposizione, gli opposenti lamentano l'usurarietà dei tassi corrispettivi e moratori convenuti, sia cumulativamente considerati sia separatamente con riguardo, in particolare, al tasso di mora.

Orbene, quanto alla questione di cumulabilità tra interessi moratori e corrispettivi al fine di apprezzare il superamento del tasso soglia usura, ritiene il Tribunale che, in termini generali, al fine del calcolo della soglia del tasso usura detto cumulo non sia possibile; e, infatti, una volta sopravvenuto l'inadempimento, l'interesse moratorio sarà destinato a sostituirsi all'interesse corrispettivo, così che, interessi corrispettivi e interessi moratori sono destinati a non concorrere.

Né, a tale conclusione osta la nota pronuncia della Suprema Corte n.350/2013 richiamata dagli opposenti la quale, benché di non facile interpretazione, si è limitata a ribadire il principio, già ampiamente condiviso nella giurisprudenza di merito, secondo cui l'usurarietà concerne gli interessi a qualunque titolo pattuiti e, dunque, anche a titolo di interessi moratori, ma non ha anche affermato, di contro, il diverso principio della cumulabilità delle due voci di interesse ai fini del superamento del tasso soglia.

Parimenti infondato è, inoltre, l'assunto di parte opponente secondo cui, in base a quanto disposto all'art. 5 dello stesso contratto di mutuo concluso tra le parti, in caso di inadempimento del mutuatario troverebbero cumulativamente applicazione gli interessi corrispettivi e quelli moratori con conseguente superamento del tasso soglia.

In realtà, la lettura della predetta pattuizione non presenta, ad avviso di questo Giudice, alcun profilo di illiceità con riguardo alla legge n.108/96 perché non verrebbe in rilievo un tasso "cumulato" ma unicamente un tasso d'interesse di mora calcolato sull'intera rata scaduta, la cui componente di interessi è divenuta essa stessa validamente capitale.

La censura sotto il predetto profilo deve, pertanto, ritenersi infondata.

Ciò posto e ritenuto acquisito il dato della equiparazione tra interessi corrispettivi e moratori rispetto alla soggezione al limite del tasso soglia anche alla luce della recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione n.27442/2018.

Al riguardo occorre precisare che, secondo la giurisprudenza di merito maggioritaria, dalla quale questo Giudice non ha motivo di discostarsi, qualora siano pattuiti in misura usuraria i soli interessi moratori, è a questi ultimi che andrà, comunque, circoscritta la sanzione di nullità, con la conseguenza che saranno dovuti, invece, gli interessi corrispettivi.

A una tale conclusione si giunge ove si consideri la diversa funzione degli interessi corrispettivi e di quelli moratori: i primi rappresentano il corrispettivo del mutuo e concernono la fisiologia del rapporto, mentre i secondi assolvono ad una funzione risarcitoria, preventiva e forfettizzata, del danno da ritardo nell'adempimento e concernono la patologia dello stesso rapporto.

Si può, dunque, sostenere che l'unico contratto di mutuo contiene due distinti e autonomi paradigmi negoziali destinati ad applicarsi in alternativa fra loro in presenza di differenti condizioni: l'uno fisiologico e finalizzato alla regolamentazione della restituzione rateale delle somme mutate, l'altro solo eventuale, relegato all'ipotesi di patologia del rapporto per l'inadempimento del mutuatario.

Ne consegue che l'eventuale nullità della seconda pattuizione, relativa al caso di inadempimento ed alla patologia del rapporto non pregiudica la validità della prima pattuizione, relativa alla fisiologia del rapporto., in definitiva, l'eventuale usurarietà degli interessi moratori comporta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1815 co 2 c.c. e 1419 c.c., la non debenza solo di tale tipo di interessi, senza che ciò comporti la conversione in mutuo gratuito di un mutuo contenente interessi moratori usurari.



Tale conclusione è tanto più valida ove si consideri che, ai sensi dell'art. 1224 comma 1 c.c., in mancanza di tasso di mora, si applica comunque quello corrispettivo o legale.

Orbene, passando al caso concreto, come emerge dalle produzioni in atti, ed in particolare in base alle disposizioni ministeriali vigenti all'epoca della stipulazione, il tasso soglia relativo agli interessi corrispettivi sulle operazioni di mutuo con garanzia ipotecaria a tasso fisso era pari 5,19 risultava essere (aumentando il TEGM del 50%) il 7,785%, mentre il tasso di mora pattuito risulta pari a 8,45% (cfr. art. 5 contratto di mutuo).

Dal suddetto raffronto, ne deriva, pertanto, l'usurarietà del tasso di mora convenuto tra le parti anche alla luce della recente sentenza di legittimità, Cass. Civ. sez. III n.27442/2018, in cui si è testualmente affermato che *“ il riscontro dell'usurarietà degli interessi convenzionali moratori va compiuto confrontando puramente e semplicemente il saggio degli interessi pattuito nel contratto col tasso soglia calcolato con riferimento a quel tipo di contratto, senza alcuna maggiorazione od incremento: è infatti impossibile, in assenza di qualsiasi norma di legge in tal senso, pretendere che l'usurarietà degli interessi moratori vada accertata in base non al saggio rilevato ai sensi dell'art. 2 L. 108/96, ma in base ad un fantomatico tasso talora definito nella prassi “mora-soglia”, ottenuto incrementando arbitrariamente di qualche punto percentuale il tasso soglia.”*

La causa dovrà, pertanto, essere rimessa in istruttoria al fine di accertare l'esatto ammontare del debito degli opposenti alla luce del pacifico inadempimento dei medesimi nel pagamento delle rate di mutuo, in corso di rapporto, con conseguente applicazione da parte della banca opposta degli interessi moratori pattuiti.

Quanto, infine, all'ulteriore motivo di opposizione inerente ad un'asserita violazione dell'art. 1283 c.c. nel piano di ammortamento “alla francese” allegato al contratto, è noto che tale sistema prevede il pagamento, da parte del mutuatario, di una rata tendenzialmente fissa, in cui la quota interessi risulta decrescente nel tempo mentre, con un meccanismo inverso, cresce la quota capitale.

Tale meccanismo non produce, tuttavia, una capitalizzazione di interessi, poiché questi vengono comunque calcolati sulla quota di capitale via via decrescente per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata, e non anche sugli interessi pregressi.

Inoltre, alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso del mutuo, essendo tale pagamento periodico della totalità degli interessi elemento essenziale e caratterizzante, dove la rata è costante e la quota capitale rimborsata è determinata per differenza rispetto alla quota interessi, anch'essa predeterminata.

Deve, pertanto, affermarsi, in conformità alla costante giurisprudenza di merito la piena legittimità del sistema di ammortamento alla francese rispetto al divieto di cui all'art. 1283 c.c. (cfr Tribunale di Bologna 23.02.2016, Tribunale Treviso 12.01.2015, Tribunale Modena 11.11.2014).

La doglianza in esame va, pertanto, disattesa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna, non definitivamente pronunciando disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

-accerta e dichiara la nullità parziale dell'atto di accettazione della proposta contrattuale di mutuo e costituzione di ipoteca stipulato in data 30.12.2009 a ministero del Notaio

Repertorio n.32397 n.12613 quanto alla clausola relativa agli interessi moratori pattuiti in violazione della legge n.108/96;

-dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio.

-ogni altra statuizione al definitivo.

Bologna, 6 marzo 2019

Il Giudice
dott. Daniela Grossi

